

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3423

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, BINELLI, IANNI, SATANASSI, BELLINI,
AMICI, COCCO, CURCIO, DE SIMONE, DULBECCO,
GATTI, POLITANO, RINDONE, VAGLI**

Presentata il 21 maggio 1982

Norme per il sostegno degli investimenti in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della discussione e approvazione della legge finanziaria per il 1982, la nostra Assemblea approvò un ordine del giorno che invitava il Governo a destinare agli investimenti in agricoltura una quota parte del Fondo per gli investimenti e l'occupazione.

Tutte le parti politiche, pur nella diversità dell'argomentazione, sottolinearono l'esigenza di porre rimedio ai tagli indiscriminati operati dal Governo prima con l'assestamento di bilancio 1981 e poi, ancora, con la legge finanziaria 1982.

Si tratta ora di dare coerente attuazione all'indicazione del Parlamento destinando al più presto all'agricoltura questa « quota parte » che noi torniamo a proporre sia di 600 miliardi per l'anno 1982.

Non da oggi, infatti, noi riteniamo che una efficace lotta contro l'inflazione capace di far uscire il Paese dalla crisi si combatte con scelte complessive di politica economica che privilegi gli investimenti produttivi sulla base di una programmazione nazionale che abbia fra le sue massime priorità il Mezzogiorno e la estensione e la qualificazione della base produttiva nelle campagne così da contribuire, anche, a ridurre la dipendenza agroalimentare dell'Italia dall'estero.

A tal fine è indispensabile garantire all'agricoltura un flusso finanziario adeguato di credito agrario agevolato e per investimenti, tale comunque da fronteggiare la « emergenza » che colpisce anche questo comparto primario, e impedire che proprio le aziende diretto-coltivatrici e coope-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rative che più hanno fatto in questi anni per il loro ammodernamento e sviluppo, abbiano a subire dalla crisi colpi pregiudizievole alla loro capacità di contribuire al superamento delle difficoltà economiche del Paese e alla stessa sicurezza del loro presente.

Al raggiungimento di questi obiettivi riteniamo concorra la nostra proposta di legge con l'articolo 1 che aumenta di lire 200 miliardi gli stanziamenti previsti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, per la realizzazione dei programmi di sviluppo agricoli regionali; con l'articolo 2 che stanziava 80 miliardi per il sostegno della cooperazione costretta a far fronte ad eccezionali difficoltà; con l'articolo 3, che istituisce presso gli istituti e le sezioni speciali di

credito agrario fondi di dotazione per 100 miliardi così da superare la rarefazione del credito in agricoltura che caratterizza l'attuale momento; con l'articolo 4 che accresce di 180 miliardi le possibilità delle regioni di assicurare un concorso sugli interessi su prestiti agrari di esercizio e soprattutto di miglioramento; con l'articolo 5, che stanziava 40 miliardi per favorire l'ulteriore formazione della proprietà coltivatrice.

Noi vi invitiamo ad esaminare le nostre proposte con ogni sollecitudine e con la coscienza comune delle necessità agricole che quotidianamente sentiamo accrescere fra i lavoratori e gli imprenditori agricoli e fra quanti intendono davvero la funzione insostituibile del settore primario della nostra economia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della realizzazione dei programmi di sviluppo agricoli regionali gli stanziamenti previsti all'articolo 1 dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, sono aumentati per l'anno 1982 di lire 200 miliardi.

ART. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1982, da iscriverne sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi a favore di cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensioni nazionali o interregionali per le finalità previste dall'articolo 5, lettere a) e d), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Al riparto della somma di cui al comma precedente provvede il Ministro della agricoltura e delle foreste, sentite la Com-

missione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per la costituzione presso gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni di fondi di dotazione da utilizzare con destinazione e modalità da stabilirsi tra gli stessi istituti e sezioni speciali e le regioni ove essi operano mediante la stipula di apposite convenzioni.

Al riparto della somma di cui al comma precedente tra gli Istituti e sezioni speciali di credito agrario provvederà il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'esercizio 1982 per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari di esercizio di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 1, 2 e 4, lettera a) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni e di 80 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari di miglioramento, di cui all'articolo 2, della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e dei tassi minimi agevolati a

carico dei beneficiari stabiliti ai termini dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, o di quelli fissati ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederà il CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Gli stanziamenti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aumentati per l'anno 1982 di lire 40 miliardi.

ART. 6.

Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 600 miliardi dal « Fondo per gli investimenti e l'occupazione » di cui all'articolo 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181.